
Ordinanza di procedura

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

Il comitato dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito OAD) emana la seguente ordinanza di procedura, giusta gli artt. 28 e 46 segg. dello statuto OAD (in seguito «statuto»).

I. Capitolo: Disposizioni generali

1. Oggetto

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Questa Ordinanza disciplina, in esecuzione e complemento dello Statuto, la procedura di inchiesta, sanzione e ricorso giusta gli art. 46 segg.

Essa vale per gli organi dell'OAD e per gli intermediari finanziari affiliati all'OAD.

2. Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nella procedura l'intermediario finanziario ha segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze ed alle assunzioni delle prove;
- d) il diritto di essere rappresentato da un avvocato.

Art. 3 Principio della proporzionalità

Vale il principio della proporzionalità.

Art. 4 Il principio di buona fede

Tutte le parti coinvolte nella procedura devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

Art. 5 Obblighi di collaborazione

Durante la procedura l'intermediario finanziario ed i suoi collaboratori sono tenuti a collaborare.

Art. 6 Obbligo di segretezza

Vale l'art. 12 dello statuto.

Art. 7 Consultazione degli atti da parte di terzi

I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni dell'incaricato d'inchiesta o della commissione disciplinare.

Dovesse sussistere un interesse scientifico, il presidente può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga leso alcun interesse legittimo.

Art. 8 Ricusazione e pregiudizio

Per la ricusazione vale l'art. 53 dello statuto.

Un membro del comitato, il quale è intervenuto nell'apertura della procedura o nell'ambito dell'inchiesta, non può far parte della commissione disciplinare nella stessa pratica.

Art. 9 Sospensione dei termini

I termini definiti a giorni stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono:

- a) dal settimo giorno precedente al settimo giorno successivo alla Pasqua;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto compreso;
- c) dal 18 dicembre al 1° gennaio compreso.

3. Decisioni e segreteria

Art. 10 Lingua

Le lingue della procedura sono il francese, l'italiano ed il tedesco. La procedura viene sempre condotta nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, a meno che quest'ultimo dia il suo consenso in forma scritta a che la stessa venga condotta in un'altra lingua.

Art. 11 Organizzazione del segretariato

Sotto la direzione del presidente e del segretario generale il segretariato tiene i ruoli delle pratiche pendenti innanzi alla commissione disciplinare ed al tribunale arbitrale, assegna agli stessi un numero d'ordine, registra l'identità delle parti della procedura, il suo oggetto, la data di apertura e di liquidazione della pratica, così come l'esito della procedura.

Art. 12 Distinta degli atti e verbale

Durante tutta la procedura viene tenuto un elenco degli atti.

Ordinanze, decisioni, udienze e citazioni devono figurare nel verbale.

Per l'allestimento del verbale può essere fatto intervenire un collaboratore.

Durante gli interrogatori devono essere verbalizzati il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una parte, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dalla persona interrogata, dall'incaricato d'inchiesta o dal presidente della commissione disciplinare e dal verbalizzante.

Art. 13 Notifica delle ordinanze e delle decisioni

Riservate disposizioni contrarie dello statuto, le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate all'intermediario finanziario in forma scritta; le notifiche avvengono con ricevuta di ritorno.

Art. 14 Comunicazione delle ordinanze e delle decisioni

Le ordinanze di abbandono e le decisioni della commissione disciplinare ed i lodi del tribunale arbitrale sono portati a conoscenza del comitato.

Art. 15 Raccolta delle decisioni

Le decisioni della commissione disciplinare vengono riunite in ordine cronologico in una raccolta.

Art. 16 Pubblicazione delle decisioni

Il comitato decide se pubblicare le decisioni. La pubblicazione avviene senza citazione dei nomi.

II. Capitolo: Apertura della procedura

Art. 17 Apertura

La procedura viene aperta dal presidente,

- a) se giungono a sua conoscenza fatti che lasciano supporre una violazione della LRD, dello statuto, del Regolamento OAD o di ogni altra norma imperativa secondo l'art. 39 dello statuto;
- b) a seguito di denuncia scritta;
- c) su istanza di un membro del comitato, di un revisore o di un incaricato dell'inchiesta.

Art. 18 Tipo di procedura

Il presidente decide se la procedura sia da condurre con o senza inchiesta.

Art. 19 Denuncia

Il denunciante riceve una conferma di ricezione della sua denuncia. Egli non ha alcun altro diritto procedurale.

Se una denuncia non dovesse definire in maniera chiara o precisa le censure mosse nei confronti dell'intermediario finanziario, il presidente può chiedere un chiarimento o un complemento d'informazione.

Nel caso di denunce o proposte manifestamente infondate il presidente emana una decisione di non luogo a procedere.

III. Capitolo: Procedura senza inchiesta

Art. 20 Caso d'applicazione: Fattispecie accertata

Qualora la fattispecie sia sufficientemente accertata e non necessiti di ulteriori investigazioni, il presidente emana un'ordinanza di apertura di una procedura senza inchiesta.

Art. 21 Ordinanza d'apertura

L'ordinanza d'apertura di una procedura senza inchiesta contiene, oltre al nominativo dell'intermediario finanziario coinvolto, affiliato individualmente o, in caso di affiliazione collettiva giusta l'art. 4 cpv. 4 dello statuto e gli artt. 8 segg. del Regolamento OAD, dello studio coinvolto affiliato collettivamente, le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;
- b) le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario;
- c) la composizione della commissione disciplinare;
- d) l'indicazione del diritto dell'intermediario finanziario di chiedere una procedura con inchiesta;
- e) l'indicazione che, dopo ricezione della sua presa di posizione, può essere ordinata un'inchiesta;
- f) l'invito fatto all'intermediario finanziario d'inoltare una presa di posizione entro un dato termine oppure la citazione a comparire per essere sentito.

Art. 22 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

L'intermediario finanziario può prendere posizione sull'apertura della procedura, sia per iscritto, sia in occasione della sua audizione se il presidente l'ha citato a comparire; in particolare può esigere un'inchiesta secondo gli artt. 25 segg.

Art. 23 Ordinanza di chiusura

Dopo la ricezione della presa di posizione dell'intermediario finanziario o dopo la sua audizione, il presidente ordina una procedura con inchiesta giusta gli artt. 25 segg., oppure emana un'ordinanza che contempla la fattispecie e le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario (ordinanza di chiusura).

L'ordinanza di chiusura contiene inoltre una proposta motivata sia di abbandono della procedura, sia di pronuncia di un ammonimento o di una sanzione, precisandone il tipo e l'entità.

Nell'ordinanza di chiusura il presidente deve fare una proposta sull'assunzione dei costi della procedura.

Art. 24 Intimazione

Il presidente intima l'ordinanza di chiusura alla commissione disciplinare e all'intermediario finanziario coinvolto.

IV. Capitolo: Procedura con inchiesta

1. Apertura dell'inchiesta

Art. 25 Caso d'applicazione: fattispecie insufficientemente accertata

Qualora la fattispecie non sia sufficientemente accertata o qualora l'intermediario finanziario esiga un'inchiesta, il presidente ordina una procedura con inchiesta.

Art. 26 Incaricati dell'inchiesta

Il presidente designa tra i membri del comitato uno o più incaricati dell'inchiesta (in seguito, per uno o più incaricati dell'inchiesta, «l'incaricato dell'inchiesta») e apre l'inchiesta tramite un'ordinanza da lui firmata (ordinanza d'apertura).

Se necessario in vista dei fatti da accertare il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell'incaricato dell'inchiesta designato precedentemente, nomina altri incaricati dell'inchiesta. L'incaricato dell'inchiesta nominato precedentemente presiede gli altri incaricati dell'inchiesta.

Nel caso di nomina contemporanea di più incaricati dell'inchiesta, il presidente designa un presidente fra loro. In caso contrario l'incaricato dell'inchiesta nominato precedentemente presiede gli incaricati dell'inchiesta.

Art. 27 Ordinanza di apertura

L'ordinanza di apertura di una procedura con inchiesta contiene, oltre al nominativo dell'intermediario finanziario coinvolto affiliato individualmente o, in caso di affiliazione collettiva giusta l'art. 4 cpv. 4 dello statuto e gli artt. 8 segg. del Regolamento OAD, dello studio coinvolto affiliato collettivamente, le seguenti indicazioni:

- a) un riassunto della fattispecie che ha portato all'apertura della procedura;
- b) la composizione dell'organo d'inchiesta;
- c) la composizione della commissione disciplinare.

L'ordinanza d'apertura viene intimata all'intermediario finanziario e all'incaricato dell'inchiesta.

2. Conduzione dell'inchiesta

Art. 28 Conduzione dell'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta dirige l'inchiesta e decide i provvedimenti istruttori ed il loro ordine cronologico.

L'incaricato dell'inchiesta tratta la pratica in maniera sollecita.

Art. 29 Obiettivo dell'inchiesta

Obiettivo dell'inchiesta è l'accertamento dei fatti rilevanti che saranno sottoposti al giudizio della commissione disciplinare.

Art. 30 Libertà dell'incaricato dell'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta non è legato alla fattispecie dell'ordinanza di apertura. Se l'inchiesta fa nascere altri sospetti, può ampliarne il campo nel rispetto del principio della proporzionalità.

Art. 31 Provvedimenti istruttori

L'incaricato dell'inchiesta può condurre l'inchiesta negli uffici dell'intermediario finanziario.

L'incaricato dell'inchiesta può in particolare esigere ed acquisire agli atti i seguenti mezzi di prova:

- a) rapporto scritto dell'intermediario finanziario;
- b) audizione dell'intermediario finanziario;
- c) dichiarazioni scritte ed orali dei collaboratori dell'intermediario finanziario;
- d) incarti dell'intermediario finanziario;
- e) perizie;
- f) sopralluoghi;
- g) testimonianze.

Gli incarti, comprese decisioni prese in procedure anteriori, così come i documenti personali dell'intermediario finanziario, come pure i documenti relativi alla sua affiliazione ed alla sua formazione, i rapporti annuali o di controllo, possono essere acquisiti agli atti della procedura.

Art. 32 Obbligo di edizione degli atti

L'intermediario finanziario è obbligato a presentare e a consegnare all'incaricato dell'inchiesta tutti gli incarti LRD e tutti i documenti relativi agli stessi.

Con l'accordo dell'incaricato dell'inchiesta ed a proprie spese, l'intermediario finanziario può consegnare, in luogo dei documenti originali, copie degli stessi.

L'intermediario finanziario è tenuto a farsi consegnare ed a presentare all'incaricato dell'inchiesta tutti i documenti inerenti ai suoi incarti LRD che si trovano nelle mani di terzi. Nel caso in cui questi documenti fossero stati sequestrati dall'autorità inquirente penale, l'intermediario finanziario è tenuto a collaborare affinché l'incaricato dell'inchiesta possa cionondimeno consultarli.

Art. 33 Estensione della procedura ad un altro intermediario finanziario

Qualora dall'inchiesta dovesse emergere il sospetto che un altro intermediario finanziario pure affiliato all'OAD potrebbe aver leso la LRD, il Regolamento OAD o un altro atto giuridico imperativo secondo l'art. 39 dello statuto, l'incaricato dell'inchiesta ne fa rapporto al presidente e gli propone di estendere la procedura.

Il presidente procede secondo gli artt. 17 segg.

Art. 34 Avviso di chiusura dell'inchiesta

Prima della chiusura dell'inchiesta, l'incaricato dell'inchiesta ne avvisa l'intermediario finanziario e gli comunica la fattispecie e le mancanze che gli si rimprovera.

Contemporaneamente l'incaricato dell'inchiesta fissa un termine all'intermediario finanziario per una presa di posizione scritta e l'indicazione di prove complementari.

Art. 35 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

L'intermediario finanziario può richiedere atti istruttori complementari, esprimersi sui fatti e addurre argomenti di diritto.

Art. 36 Complemento d'inchiesta

L'incaricato dell'inchiesta, vista la presa di posizione dell'intermediario finanziario, può completarla.

3. Chiusura dell'inchiesta

Art. 37 Ordinanza di chiusura

L'inchiesta viene chiusa con un'ordinanza, la quale contiene la fattispecie, un breve riassunto dell'inchiesta e le mancanze rimproverate all'intermediario finanziario (ordinanza di chiusura).

L'ordinanza di chiusura contiene inoltre una proposta motivata tendente sia all'abbandono della procedura, sia alla pronuncia di un ammonimento o di una sanzione, precisandone il tipo e l'entità. Essa è firmata dall'incaricato dell'inchiesta.

L'ordinanza di chiusura contiene una proposta sull'assunzione degli eventuali costi della procedura.

Art. 38 Intimazione

L'ordinanza di chiusura è rimessa al presidente, che la fa proseguire alla commissione disciplinare e all'intermediario finanziario coinvolto.

V. Capitolo: Procedura davanti alla commissione disciplinare

1. Disposizioni generali

Art. 39 Apertura

La procedura davanti alla commissione disciplinare si apre con l'intimazione dell'ordinanza di chiusura da parte del presidente all'intermediario finanziario.

Art. 40 Competenza

La commissione disciplinare è competente per tutte le decisioni che non sono demandate ad altre autorità.

Art. 41 Poteri del presidente della commissione disciplinare

Il presidente della commissione disciplinare dirige la procedura.

In genere, per la trattazione delle pratiche e per le proposte, egli designa un membro come relatore.

Per la tenuta del verbale può incaricare un segretario.

2. Procedura

Art. 42 Modalità della procedura

La procedura avviene di regola in forma scritta. Il presidente della commissione può ordinare un'udienza.

Le udienze non sono pubbliche.

Art. 43 Inchiesta o complemento d'inchiesta

Se un'inchiesta non è stata svolta giusta l'art. 20 ed essa s'impone, la commissione disciplinare può rinviare gli atti al presidente o assumere essa stessa dei mezzi di prova. Il presidente procede giusta gli artt. 25 segg.

Se occorre completare l'istruttoria giusta l'art. 25, la commissione disciplinare può rinviare gli atti all'incaricato dell'inchiesta o assumere essa stessa dei mezzi di prova.

Art. 44 Presa di posizione dell'intermediario finanziario

Prima dell'emanazione di una decisione, l'intermediario finanziario ha diritto di prendere posizione sull'ordinanza di chiusura del presidente o dell'incaricato dell'inchiesta o sui nuovi elementi acquisiti all'incanto. Egli può pure proporre provvedimenti istruttori complementari.

Il presidente della commissione disciplinare fissa un termine all'intermediario finanziario per prendere posizione per iscritto oppure lo invita a comparire innanzi alla commissione disciplinare per essere sentito.

Art. 45 Deliberazione e decisione

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse o per via di circolazione dell'incanto. La partecipazione al voto è obbligatoria.

La commissione disciplinare non è vincolata né alle proposte del presidente, né a quelle dell'incaricato dell'inchiesta, né a quelle dell'intermediario finanziario coinvolto.

Art. 46 Decisione

La procedura davanti alla commissione disciplinare si conclude con una decisione, la quale accerta i fatti, statuisce in diritto e pronuncia:

- a) sia un ammonimento o una sanzione giusta l'art. 38 dello statuto (sentenza di condanna);
- b) sia l'abbandono (ordinanza di abbandono).

La decisione statuisce sull'assunzione dei costi ed indica i rimedi di diritto.

La decisione è firmata dai membri della commissione disciplinare.

Art. 47 Abbandono

Se la commissione disciplinare giunge alla conclusione che i presupposti oggettivi di una violazione non sono adempiuti o non provati, pronuncia l'abbandono e precisa nel dispositivo della sua decisione l'assenza di una mancanza disciplinare.

In caso di prescrizione, il dispositivo deve menzionare che la procedura è stata abbandonata per questo motivo senza che vi sia stato un esame di merito delle censure mosse.

Per i costi valgono gli artt. 54 segg.

Art. 48 Comunicazione

Nella misura in cui lo statuto lo prevede, la decisione viene comunicata all'Autorità di controllo e ad altre autorità competenti.

Art. 49 Riattivazione della procedura

Una procedura conclusasi con un abbandono può essere riattivata, qualora emergessero nuovi indizi.

VI. Capitolo: Ricorso al tribunale arbitrale

Art. 50 Ammissibilità

Il ricorso è ammissibile contro

- a) le sentenze di condanna della commissione disciplinare;
- b) le ordinanze di abbandono della commissione disciplinare limitatamente alla questione dei costi.

Art. 51 Istanza di ricorso

Istanza di ricorso è il tribunale arbitrale OAD.

Art. 52 Disposizioni applicabili

Al tribunale arbitrale si applicano gli artt. 57 segg. dello statuto, le disposizioni che seguono ed il Regolamento del tribunale arbitrale.

Art. 53 Termine e forma

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al segretariato OAD entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione della commissione disciplinare, con l'indicazione del proprio arbitro e la dichiarazione di accettazione del mandato da parte di quest'ultimo.

VII. Capitolo: Costi

Art. 54 Principio

A titolo di costi le parti possono essere condannate a sopportare:

- a) gli emolumenti di procedura;
- b) le spese, in particolare le indennità per i testimoni ed i periti;
- c) le tasse e spese per le notificazioni;
- d) le tasse di scritturazione.

Art. 55 Ammontare degli emolumenti di procedura

L'ammontare degli emolumenti di procedura è commisurato al lavoro del presidente, dell'incaricato dell'inchiesta e della commissione disciplinare.

Art. 56 Ripartizione dei costi in caso di condanna

Nel caso in cui viene emanata una sentenza di condanna, i costi vengono messi a carico dell'intermediario finanziario tenendo conto del grado della sua colpa e del suo comportamento durante la procedura.

Art. 57 Ripartizione dei costi in caso di abbandono

Se la procedura è abbandonata, l'OAD deve sopportarne i costi, salvo se la negligenza od il comportamento dell'intermediario finanziario hanno provocato l'inchiesta. In questo caso la commissione disciplinare fissa la parte dei costi che deve essere messa a carico dell'intermediario finanziario, tenuto conto di tutte le circostanze.

VIII. Capitolo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 58 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata in questa ordinanza comprende la forma femminile.

Art. 59 Rappresentanza del presidente

In luogo del presidente può sempre agire il vice-presidente.

Art. 60 Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2005.

Art. 61 Procedure pendenti

Questa ordinanza non è applicabile alle procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore.

L'intermediario finanziario può nondimeno chiedere di sottoporre una procedura pendente a questa Ordinanza di procedura. In tal caso il procedimento verrà condotto secondo questa Ordinanza, a partire dal momento della ricezione della richiesta.

Berna, 8 novembre 2005

Il presidente:

Jean-Pierre Gross, avv.

La segretaria generale:

Catherine Schallenberger, lic. iur.